



GUIDA AL MANDATO

[aggiornata al 5 novembre 2009]

Sommario

Premessa	1
1. Procedura per la stipula del mandato:	3
2. Profili giuridici del mandato - cenni	4
3. Contenuto del mandato	6
3.1 Il submandato	7
4. Conclusioni	9
All. 1 – facsimile di MANDATO GENERALE	10
All. 2 – facsimile di MANDATO SPECIALE	12
All. 3 – facsimile di Lettera di conferimento di mandato per casa di spedizione	14

Premessa

A settembre 2008 il Codice deontologico dei doganalisti (“il Codice”), è stato oggetto di una ampia opera di rivisitazione, attuata al fine di rendere le norme di disciplina della professione maggiormente aderenti alla realtà operativa dei traffici, cercando allo stesso tempo di scongiurare il verificarsi di eventi in grado di danneggiare gli iscritti nonché di compromettere l’immagine della categoria.

Al mandato sono stati dedicati in particolare gli articoli 13 e 14 del Codice, i quali prevedono l’obbligo per il doganalista - **disciplinamente sanzionato** - di acquisire all’atto dell’accettazione dell’incarico professionale un mandato **concluso in forma scritta**.

La normativa vigente non richieda l’utilizzazione di una formula o requisito di forma particolare per la conclusione del mandato. L’art. 1392 del codice civile richiede infatti la forma scritta non del mandato, ma della *procura*, la quale, come si vedrà oltre, è necessaria soltanto nell’ipotesi di compimento di un’attività di tipo **contrattuale** ed a condizione che per il contratto da concludere sia richiesta la forma scritta *ad substantiam*¹. La presentazione della dichiarazione doganale

¹ Cioè tale forma è prescritta ai fini dell’esistenza stessa dell’atto, per cui se non viene rispettata l’atto è nullo.



invece, non riveste natura contrattuale. Secondo l'orientamento dottrinale maggioritario infatti, essa costituisce una **manifestazione di volontà**, cioè un atto unilaterale **privo di natura negoziale**, che produce effetti indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell'ufficio doganale², mediante il quale l'operatore od il suo rappresentante dichiarano la propria intenzione di voler conferire alle merci proprie od altrui una determinata destinazione doganale³. In quanto tale, la dichiarazione doganale viene a distinguersi dalle altre dichiarazioni fiscali, che la dottrina prevalente⁴ configura come mere "dichiarazioni di scienza", limitandosi queste ultime a rappresentare al fisco una data situazione di fatto, rendendo noti i dati che costituiscono la base dell'imposizione e che potranno essere eventualmente oggetto di accertamento⁵.

Alla luce di quanto osservato sopra, si evidenzia pertanto l'opportunità, per il doganalista, di munirsi di un mandato in forma scritta - anche sotto forma di **lettera di incarico** firmata dal mandante. Ciò nel suo stesso interesse, al fine di precostituirsi un mezzo di prova in caso di contestazione sulla portata del suo potere di rappresentanza e/o sull'esistenza stessa del contratto. La forma scritta del mandato costituisce infatti un accorgimento volto a tutelare principalmente il mandatario (ossia il doganalista), in quanto assume un'importante valenza sul

² Secondo parte della dottrina (TESAURO), l'accettazione della dichiarazione doganale costituirebbe un atto dovuto, sottratto a qualsiasi discrezionalità da parte delle dogane. Con l'accettazione inoltre, la dichiarazione doganale acquisisce unicamente il valore di atto pubblico, ma deve ritenersi valida e produttiva di effetti giuridici già prima di tale momento.

³ In questo senso vedasi Di Lorenzo, M. "Istituzioni di diritto doganale", Ed. assegni Diritto e Tecnica Doganale, Roma 1954 - Parte Generale, pag. 195, secondo il quale la dichiarazione doganale avrebbe una funzione molto diversa da quella assolta dalle ordinarie denunce dei contribuenti ai fini dell'adempimento dei loro obblighi tributari, in quanto oltre a liquidare il dazio e fornire all'amministrazione gli elementi di base per la determinazione della sua base imponibile, esprimerebbe la volontà di conferire alle merci una data destinazione doganale. Dello stesso avviso sono Fantozzi U. ("Il diritto tributario", UTET - Torino, 2003, pag. 1077) e Falsitta G. ("Manuale di diritto tributario - parte generale", Cedam 2003 IV^e ed., pag. 388).

⁴ Vedasi P. Russo, Manuale di diritto tributario, Giuffrè editore, 1994, pag. 219.

⁵ Vedasi anche quanto sostenuto da Gaffuri G., "Considerazioni sull'accertamento tributario", in Riv. Dir. Fin., 1981, I, p. 533, secondo cui attraverso la dichiarazione fiscale, il contribuente renderebbe noto al fisco il fatto che nella propria sfera patrimoniale si è verificata una data situazione economica - della quale indica la consistenza - che essendo espressione di capacità contributiva, va assoggettata in quanto tale a tassazione. Aggiunge Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 21355 del 9.4.2003 che il pubblico ufficiale, ricevuta la dichiarazione, "... non si limita a recepire le indicazioni del privato, ma effettua sulle stesse una verifica della quale dà atto specificatamente.". Ancora, Cass. Pen. Sezione III sent. n. 855/1987: "La bolletta doganale è atto pubblico di fede privilegiata perchè caratterizzata da attestazione di verità circa fatti o percepiti dal pubblico ufficiale. Trattasi di fattispecie documentale a formazione progressiva che trae origine da una dichiarazione di parte presentata dallo spedizioniere doganale, cui segue la verifica delle merci, l'apposizione del risultato della visita da parte del funzionario doganale, il versamento di quanto prescritto e la registrazione."



piano probatorio ove dovesse insorgere una questione con le dogane o il proprietario della merce in ordine ai limiti oppure all'esistenza stessa del mandato⁶.

A tal fine si riportano in allegato alcuni modelli, **a titolo esemplificativo**, di contratto di mandato con annessa procura (in caso di rappresentanza diretta), i quali potranno essere modificati e/o integrati a seconda delle necessità del singolo professionista.

1. Procedura per la stipula del mandato:

Dopo aver verificato, anteriormente all'accettazione dell'incarico, la corretta compilazione della fattura da parte dell'operatore, occorrerà controllare che nella stessa siano stati esattamente indicati i termini di resa delle merci ("Incoterms"), per poi acquisire tutti i documenti giustificativi degli elementi di rettifica del valore imponibile in dogana, ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice Doganale Comunitario (Reg. 2913/1992).

All'interno del mandato andranno indicati con chiarezza gli elementi necessari all'individuazione del committente, nonché i documenti da quest'ultimo forniti ai fini dell'espletamento dell'incarico, avendo cura di specificare sia il tipo che la durata dell'attività che il doganalista/mandatario andrà a svolgere, inclusa l'indicazione degli eventuali limiti ai suoi poteri.

L'art. 13 del Codice aggiunge inoltre l'obbligo per il doganalista di comunicare al committente ogni variazione nelle modalità di svolgimento del suo incarico, in grado di incidere sulle condizioni di esecuzione del contratto di mandato originariamente concluso.

Tale disposizione va letta in coordinamento con il successivo art. 14, dedicato alle modalità operative di esecuzione del mandato, il quale stabilisce (ispirandosi a noti precedenti giurisprudenziali)⁷ che il doganalista deve eseguire il proprio incarico, oltre che nel rispetto delle norme deontologiche fissate dal Codice, conformemente alle condizioni stabilite nello stesso, informando il mandante dei fatti sopravvenuti e delle prassi operative od interpretazioni degli Uffici doganali che potrebbero indurlo a modificare le modalità concordate di svolgimento della sua attività.

A carico del doganalista viene posto l'obbligo di assumere incarichi solo a fronte di competenze realmente possedute, nonché alle effettive possibilità d'intervento e mezzi di cui dispone, rifiutando quelli che non può espletare con sufficienti cura e diligenza.

⁶ Ciò non toglie che il mandato a svolgere le pratiche relative allo sdoganamento deve presumersi dato (dal proprietario della merce) *per facta concludentia*, quando l'operatore in dogana è in possesso dei documenti commerciali e di trasporto della merce (vedasi *Commissione Provinciale di Trieste, Sez. 7 - Sentenza 27/7/08 depositata il 12 marzo 2008*).

⁷ Vedasi in specie Cass., sent. N. 3650/04.



2. Profili giuridici del mandato - cenni

Il “mandato” viene regolato dal codice civile (artt. 1703 – 1730), il quale lo ricomprende fra i cd. contratti “tipici” o “nominati”, ossia fra quegli accordi a contenuto patrimoniale espressamente previsti e specificamente regolamentati dall'ordinamento giuridico italiano. L'art. 1703 lo definisce più precisamente come l'accordo mediante il quale una parte (detta “mandatario”) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra parte (“mandante”).

Sebbene l'art. 1709 c.c. presupponga l'onerosità del contratto in questione, si ammette che esso possa essere stipulato anche a titolo gratuito. Nel primo caso, qualora il relativo compenso non sia stato stabilito dalle parti o sia desumibile dalle tariffe professionali o dagli usi, potrà essere definito dal giudice. Il mandante, da parte sua, deve comunque fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, rimborsargli le spese incontrate e, salvo patto contrario, pagargli un compenso.

Il mandato può essere conferito per il compimento di uno o più atti singolarmente determinati (nel caso di specie si parla di “**mandato speciale**”), oppure in relazione a tutti gli affari che interessano il mandante od a quelli attinenti ad una data sfera di rapporti dello stesso tipo (“**mandato generale**”). Ogni volta quindi che l'atto concluso tra le parti non specifica il tipo di attività da realizzare, si presume che ci si trovi di fronte ad un mandato generale.

La distinzione di cui sopra ha una rilevanza specifica sul piano normativo, in quanto solo al mandato speciale si applica l'art. 1708, comma 1 del codice civile, in base al quale il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato concesso, ma **anche quelli necessari** al compimento di questi. Ne consegue che sono compresi nel mandato speciale anche quelle attività, aventi contenuto a carattere materiale o giuridico, le quali sono indispensabili ai fini della concreta esecuzione dell'incarico (e non anche quelle non necessarie, ma meramente utili al fine dell'esecuzione dello stesso). Al solo mandato generale, inoltre, si applica l'art. 1708, comma 2, per il quale **il mandato non comprende gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione**, salvo che siano espressamente indicati. Questo significa che nell'ambito del mandato deve essere espressamente indicato il tipo di atto da compiere, mentre è insufficiente l'inserzione di una mera clausola di stile che autorizza a compiere ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione.

Il mandato generale abilita quindi il mandatario a compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, a meno che nel contratto non sia stabilito diversamente. Il mandato speciale, in più, dà facoltà al mandatario di compiere anche gli atti funzionalmente necessari per il compimento di quelli contrattualmente stabiliti.

Il mandato, ancora (sia generale che speciale), può essere stipulato con uno o più mandatari. Nel secondo caso ciascun mandatario potrà svolgere il proprio compito da solo (mandato disgiuntivo) oppure congiuntamente con gli altri (mandato congiuntivo).



Il contratto, a seconda dell'interesse del mandatario, può essere stipulato con o senza rappresentanza.

Il mandato con rappresentanza – equivalente alla **rappresentanza diretta** di cui all'art. 5. CDC – si ha quando il mandante, mediante uno speciale atto (detto *procura*) conferisce al mandatario il potere di rappresentarlo, cioè di manifestare per lui una certa volontà di fronte ai terzi. La procura è dunque il negozio giuridico unilaterale con il quale un soggetto conferisce ad un altro soggetto il potere di farsi rappresentare, la quale è normalmente seguita – nell'ipotesi in questione – da un contratto di mandato, che regola in maniera specifica i rapporti tra rappresentante e rappresentato, sebbene i due atti possano essere contestuali. Nel mandato con rappresentanza il mandatario agirà di fronte ai terzi in nome e per conto del mandante e, per conseguenza, gli effetti degli atti giuridici da lui compiuti ricadranno direttamente sul mandante, che diverrà titolare dei diritti e degli obblighi relativi.

Il mandato senza rappresentanza invece, si ha quando il mandante non ha conferito una specifica procura al mandatario. In tale ipotesi, quest'ultimo agirà di fronte ai terzi per conto del mandante, ma in nome proprio, con la conseguenza che gli effetti degli atti giuridici da egli posti in essere ricadranno su di lui, che, tuttavia, dovrà successivamente trasferirli al mandante, in virtù dell'accordo con questi stipulato.

La procura quindi, a differenza del mandato (che è contratto), è un negozio unilaterale, recettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto assolutamente autonomo rispetto al negozio sottostante per il quale è conferita (Cass., 11 febbraio 1998, n. 1388, Cass. 4 dicembre 1996, n. 10819).

Per quanto attiene gli obblighi che gravano a carico del mandatario, il codice civile dispone che:

- questo è tenuto ad eseguire il mandato con la **diligenza del buon padre di famiglia**⁸; tuttavia, nel caso in cui il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa dovrà essere valutata con minore rigore;
- egli è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possano determinare la revoca o la modificazione del mandato;
- la sua prestazione non può eccedere i limiti fissati nel mandato (in difetto l'atto compiuto resta a carico del mandatario, qualora il mandante non lo ratifichi);

⁸ Il criterio della diligenza del buon padre di famiglia, richiamato in via generale nell'art. 1176 cod. civ. con riferimento alle modalità di adempimento della propria obbligazione da parte del debitore, è un criterio di commisurazione dell'adempimento che *"riassume in sé quel complesso di cure e cautele che ogni debitore deve normalmente impiegare nel soddisfare la propria obbligazione, avuto riguardo alla natura del particolare rapporto e a tutte le circostanze di fatto che concorrono a determinarlo"* (così la Relazione accompagnatoria al codice civile, n. 559, con riferimento al criterio in questione).



- deve tempestivamente comunicare al mandante l'esecuzione del mandato, rendere conto al mandante del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Il mandante deve, a sua volta:

- somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome;
- rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, deve inoltre pagare il compenso pattuito, in proporzione all'attività svolta dal mandatario e risarcire inoltre i danni che il mandatario possa aver subito a causa dell'incarico

Il mandatario ha diritto, ai sensi dell'art. 1721 c.c. a soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti in conseguenza degli affari che abbia concluso, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.

Per quanto riguarda invece le cause di estinzione del mandato, il codice elenca i seguenti casi:

- a. scadenza del termine;
- b. morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario;
- c. revoca del mandato ad opera del mandante: essendo quest'ultimo soggetto l'interessato alla esecuzione del contratto, è ammesso che lo possa revocare in ogni momento; ove però le parti abbiano previsto un patto di irrevocabilità dello stesso, qualora il mandante revochi il mandato senza giusta causa, egli risponderà dei danni nei confronti del mandatario. Nel caso in cui sia, invece, previsto un termine ed il mandante revochi senza giusta il mandato, egli sarà tenuto ad indennizzare il mandatario per il mancato guadagno ed inoltre a corrispondere a quest'ultimo il compenso per l'attività prestata, oltre al rimborso delle spese sostenute;
- d. rinuncia al mandato da parte del mandatario: anche in questo caso, qualora lo stesso rinunci senza giusta causa, sarà tenuto al risarcimento dei danni nei confronti del mandante.

3. Contenuto del mandato

Sebbene, come accennato più sopra, per la conclusione del mandato non sia richiesta dalla normativa vigente alcuna forma particolare (quale ad es. l'intervento di un notaio o di altro pubblico ufficiale), né tanto meno l'utilizzazione di formule particolari⁹, è tuttavia necessario che vengano adottato alcuni accorgimenti

⁹ Ai sensi dell'art. 1392 del codice civile, la procura (ossia l'atto attraverso cui viene conferito il mandato con rappresentanza diretta), non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il *contratto* che il rappresentante deve concludere. L'esecuzione di una o più



specifici nella stipula di tale atto, i quali devono permettere la chiara identificazione del rappresentato, del rappresentante e dell'oggetto in cui si articola l'esercizio del mandato medesimo.

A prescindere quindi dal modo in cui il mandato viene redatto (es. contratto *ad hoc* o semplice lettera di incarico accettata dal mandante), dal mandato dovranno risultare quindi le seguenti informazioni minime:

- generalità del mandante;
- elenco della documentazione fornita dal mandante
- tipo di operazione/i doganale/i che saranno oggetto dell'incarico;
- descrizione, da effettuarsi in maniera chiara ed inequivocabile, della merce oggetto dell'operazione/i di cui al punto precedente.

3.1 Il submandato

Il submandato consiste nel contratto con cui un soggetto che già riveste la qualità di mandatario conferisce ad un altro soggetto (che assume la veste di submandatario), il compito di realizzare in tutto o in parte l'atto o l'attività giuridica che egli avrebbe dovuto compiere per conto del mandante.

La possibilità di ricorrere alla figura in questione, appartenente alla più ampia categoria del subcontratto, rientra nell'ambito dell'autonomia negoziale dei contraenti, per tali intendendosi mandante e mandatario (vale a dire le parti del contratto-base).

Poiché tuttavia il mandato è un contratto fiduciario (nel quale cioè conta l'*intuitus personae*, vale a dire le qualità personali del contraente)¹⁰, ordinariamente, il mandatario non ha la possibilità di sostituire a sé altre persone nel compimento dell'affare per conto del mandante, a meno che non disponga di una specifica autorizzazione, ovvero che ciò sia strettamente necessario per la natura stessa dell'incarico.

L'art. 1717 cod. civ., al comma 1, prevede infatti la responsabilità personale del mandatario che ha sostituito altri a sé stesso in difetto di autorizzazione, ovvero senza che ciò fosse necessario per la natura dell'incarico. Il comma 2 dello stesso articolo ammette la possibilità che il mandante abbia preventivamente autorizzato la sostituzione (dunque il perfezionamento del submandato) nello stesso contratto, sia pure senza indicare la persona. In questa ipotesi il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta, ovvero in relazione alle istruzioni che ha impartito al sostituto.

dichiarazioni doganali, non costituendo attività di tipo contrattuale, ma una semplice manifestazione di volontà, esce fuori quindi dalla previsione di cui all'art. 1392 cod. civ..

¹⁰ es. Tizio si fida di Caio, ma non di Mevio, che magari non conosce neppure.



Per quanto riguarda la posizione che riveste il mandatario in seguito alla sua sostituzione ad opera del submandatario, prevale l'opinione secondo la quale il mandatario non perde comunque la qualifica di parte del contratto a meno che ciò non sia previsto espressamente dal contratto stesso. L'uscita del mandatario dal contratto non potrà dunque che essere la conseguenza di un esplicito accordo in questa direzione (si badi come l'art. 1717 cod. civ. preveda espressamente il mantenimento della responsabilità del mandatario in relazione alle istruzioni impartite al sostituto, ciò che manifesta il mantenimento dell'integrità del rapporto tra mandante e mandatario).

A rigore, il mandante e il submandatario non sono legati da alcun rapporto, essendo terzi tra loro e parti soltanto relativamente ai contratti che li legano ad un altro soggetto. Al di là di una formale autonomia tra mandato e submandato, comunque le vicende del primo contratto non possono non ripercuotersi sull'altro: si pensi all'evento della morte del mandatario, accadimento che estingue ad un tempo sia il mandato sia il submandato (Cass. Civ. Sez. III, 6061/87).

Nel caso in cui il submandato sia attribuito ad un doganalista da parte di una casa di spedizione, possono porsi problemi nel caso in cui il mandante neghi di avere autorizzato il mandatario ad avvalersi ai fini dell'esecuzione dell'operazione in dogana, di un submandatario e l'attività espletata non sia risultata utile allo stesso: in tal caso, infatti, il mandante potrà disconoscere l'attività del submandatario, i cui effetti si produrranno pertanto, nella sfera giuridica del mandatario. Un'eccezione è costituita dal caso in cui vi siano le condizioni per una "sostituzione necessaria" (del mandante), situazione che si verifica quando la casa di spedizione deve compiere operazioni accessorie del contratto di spedizione (es. le operazioni doganali, che per giurisprudenza costante sono qualificate come attività accessorie del contratto di spedizione)¹¹ e questa non disponga di propri doganalisti, per cui è di fatto obbligata ad avvalersi di soggetti esterni al fine del compimento delle stesse¹².

¹¹ Vedasi quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con le sentenze 22.5.1997, n. 4567 e 6.4.1982, n. 2133, secondo cui le operazioni doganali non rientrano tra le operazioni "proprie" dello spedizioniere, ma tra quelle "accessorie", che in un'interpretazione evolutiva si debbono ritenere comprensive anche delle operazioni semplicemente utili al trasporto. Vedasi inoltre Cass., Sez. III, SENT. N.9697 del 18/06/2003 secondo cui: *"Salvo che non sia iscritto nello speciale albo degli spedizionieri doganali, lo spedizioniere, che per adempiere l'incarico commessogli debba compiere operazioni doganali, si trova nella necessità di servirsi di uno spedizioniere doganale e versa, pertanto, nell'ipotesi di sostituzione necessaria per la natura dell'incarico, prevista dall'art. 1717 cod. civ."*

¹² L'art. 1717 c.c. fa discendere dalla sostituzione non autorizzata e non necessaria che il mandatario faccia di altri a sé stesso, nell'esecuzione del mandato, la responsabilità dello stesso mandatario per l'operato della persona sostituita. Nel caso invece di sostituzione necessaria (od autorizzata dal mandante), il contratto di sub-mandato prende il posto di quello di mandato ed il mandatario viene conseguentemente liberato dei suoi obblighi nei confronti del mandante, realizzandosi così un'ipotesi di accollo liberatorio (Carnevali).



Peraltro, poiché la casa di spedizione che abbia ricevuto mandato da parte del committente agisce in rappresentanza indiretta, nel conferire un incarico allo spedizioniere doganale quale submandatario (in rappresentanza diretta o indiretta) essa non potrà comunque spendere il nome *(contemplatio domini)* del committente suddetto, in quanto il negozio unilaterale di eventuale attribuzione della procura alla casa di spedizione si porrebbe in contrasto con la riserva, prevista dalla legge, ai soli spedizionieri doganali di effettuare operazioni in rappresentanza diretta.

Da ciò consegue che, in questo caso, il doganalista sarà rappresentante diretto della casa di spedizione, nella cui sfera giuridica si produrranno in via immediata gli effetti giuridici dell'attività espletata, salvo ritrasferimento da quest'ultima al committente e salva l'ipotesi di attribuzione di una procura da parte del committente (ai fini della spendita del nome).

4. Conclusioni

Oltre a raccomandare l'utilizzazione della forma scritta nel mandato, al fine di precostituirsi un'importante documento probatorio in caso di contestazione (ove dovesse insorgere una questione tra il doganalista ed il proprietario della merce in ordine ai limiti del mandato conferito oppure all'effettiva esistenza dello stesso), suggeriamo di riportare sul mandato o sulla fattura estera od anche di trasmettere all'importatore a mezzo fax, una dichiarazione (da far sottoscrivere a quest'ultimo), del seguente tenore:

“si dichiara che l'importo esposto nella fattura corrisponde al valore di transazione, cioè al prezzo effettivamente pagato o da pagare.”

In questo modo infatti, il doganalista è in grado di costituirsi un'importante forma di tutela nei confronti dei fenomeni di sottofatturazione all'importazione, in quanto attraverso la suddetta dichiarazione egli dimostrerebbe la sua buona fede all'atto di accettazione del mandato riguardo la corretta indicazione del valore doganale delle merci.

Di seguito si allegano alcuni schemi tipici del contratto di mandato, sia generale che speciale. I modelli in questione sono stati configurati in maniera tale da essere utilizzabili sia da parte dei doganalisti titolari di studio professionale che delle case di spedizioni per lo svolgimento di attività a carattere doganale.



All. 1 – facsimile di MANDATO GENERALE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra l'Azienda con sede in, CF / PIVA in persona del legale rappresentante, d'ora in avanti denominata "Mandante",

conferisce

al sig., / alla ditta con sede in, CF / PIVA, N. patente o N. iscrizione albo, d'ora in avanti denominato "Mandatario" il seguente mandato professionale:

Art. 1 (Oggetto dell'incarico)

1. Il presente mandato è disciplinato dagli Artt. 1737 e seguenti del Codice Civile. Esso regola tutti i rapporti intercorsi tra le parti aventi ad oggetto la conclusione in nome e per conto del Mandante di tutte le operazioni doganali e le relative prestazioni accessorie relative al periodo da a, ai fini e per gli effetti di cui all'Art. 5 del Codice Doganale Comunitario.

2. Le prestazioni accessorie di cui al comma precedente ricomprendono tutte le attività necessarie ai fini della esecuzione del mandato, ivi compresa la redazione di dichiarazioni e l'espletamento delle formalità necessarie per l'introduzione di merci in deposito IVA, ove richiesto od opportuno, conferendo allo scopo ogni potere necessario al compimento della suddetta operazione.

3. Restano escluse dalle prestazioni accessorie le verifiche doganali per le quali viene richiesto incarico specifico ed il potere difensivo per l'impugnazione di atti di accertamento fiscale o la facoltà di proporre autonomamente revisioni dell'accertamento.

Art. 2 (Informazioni e documenti)

1. Il Mandante si impegna a fornire al Mandatario tutte le informazioni ed i documenti necessari all'adempimento del mandato e lo autorizza a rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime ed altre autorità pubbliche ai fini dell'espletamento del mandato.

2. Il Mandatario è inoltre autorizzato ad effettuare pagamenti e riceverne in nome e per conto del Mandante, rilasciandone quietanza.

3. Il Mandante dichiara che il prezzo indicato in fattura corrisponde a quello di transazione ai sensi dell'art. 29, Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

Art. 3 (Corrispettivo)



1. Il compenso per l'attività sopra descritta viene determinato in €.... oltre IVA, anticipazioni e spese eventuali occorrendo.

Art. 4. (Durata)

1. Il presente contratto avrà durata di Le parti avranno la possibilità di recedere in ogni momento dallo stesso tramite comunicazione inviata tramite fax, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Art. 5. Sostituzioni

1. Il mandante dà facoltà al mandatario di farsi sostituire da altre persone, conferendo loro analogo potere.

Art. 6. Recesso delle parti

1. In qualunque momento, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, previo invio all'altra di lettera raccomandata a.r. da spedirsi almeno mesi prima della scadenza.

Art. 7 (Foro competente)

1. Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di

Luogo e data

Il Mandante

Il Mandatario

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano in forma specifica gli articoli 1, 2, 5, 6 e 7.

Il Mandante

Il Mandatario



All. 2 – facsimile di MANDATO SPECIALE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra l'Azienda con sede in, CF / PIVA in persona del legale rappresentante, d'ora in avanti denominata "Mandante",

conferisce

al sig., / alla ditta con sede in, CF / PIVA, N. patente o N. iscrizione albo, d'ora in avanti denominato "Mandatario" il seguente mandato professionale:

Art. 1 (Oggetto dell'incarico)

1. Il presente mandato conferisce al mandatario il compito di curare, a nome del Mandante e per suo conto, le operazioni doganali relative a:

[descrivere le prestazioni in oggetto, es: importazione, esportazione, transito ecc.]

.....

relativamente alle merci descritte nei sotto indicati documenti, che il Mandante si impegna a conferire contestualmente all'esecuzione del presente incarico:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

2. Il Mandante dichiara che il prezzo indicato in fattura corrisponde a quello di transazione ai sensi dell'art. 29, Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

Art. 2 (Poteri del Mandatario)

1. In relazione a quanto previsto all'art. 1, il Mandante attribuisce al Mandatario ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime ed alle altre che necessitassero ai fini dell'espletamento del mandato, di autorizzare l'utilizzo da parte della dogana di eventuali crediti del Mandante, effettuare gli adempimenti delle obbligazioni doganali e tributarie connesse alle operazioni compiute, ricevere rimborsi, quietanzare.

Art. 3 (Corrispettivo)

1. Il compenso per l'attività sopra descritta viene determinato in €.... oltre IVA, anticipazioni e spese eventuali spese anticipate.

Art. 4 (Durata)



1. Il presente mandato è conferito esclusivamente in relazione alle operazioni doganali descritte all'art. 1 e si esaurirà con l'espletamento delle stesse.

Art. 5. Sostituzioni

1. Il mandante dà facoltà al mandatario di farsi sostituire da altre persone, conferendo loro analogo potere.

Art. 6. Recesso delle parti

1. In qualunque momento, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, previo invio all'altra di lettera raccomandata a.r. da spedirsi almeno mesi prima della scadenza.

Art. 7 (Foro competente)

1. Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di

Luogo e data

Il Mandante

Il Mandatario

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano in forma specifica gli artt. 1 (2), 2, 5, 6 e 7.

Il Mandante

Il Mandatario



All. 3 – facsimile di Lettera di conferimento di mandato per casa di spedizione

[da compilare su carta intestata dell'azienda]

Con la presente, Vi conferiamo mandato di effettuare con la modalità della “rappresentanza diretta” le operazioni doganali, come da schema sotto riportato, per nostro conto per la merce indicata in oggetto.

Prendiamo atto che le operazioni doganali saranno curate dal/dai doganalisti sig./sig.ri., avvalendosi ove necessario di personale ausiliario, anche esterno, di Vostra fiducia.

A tal fine Vi trasmettiamo:

- 1)[es. polizza di carico, fattura]
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

Dichiariamo che il prezzo indicato in fattura corrisponde a quello di transazione ai sensi dell'art. 29 Reg. (CE) 2912/1992.

Cordiali saluti.

Per l'Azienda
(Il Mandante)

Per accettazione
(Il Mandatario)

[Timbro e firma]

[Timbro e firma]

Barrare l'operazione prescelta:

IMPORTAZIONE

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA, con introduzione in Deposito IVA. Osservando le disposizioni impartite dall'Agenzia delle Dogane con nota n. 7521 del 28.12.2006 – introduzione senza scarico

.....